

Allegato "B"

alla Raccolta n.29076

STATUTO

della **"AZIENDA AGRICOLA DIMOSTRATIVA - S.r.l."** con sede in Sarzana.

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata.

ART. 1

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata **"AZIENDA AGRICOLA DIMOSTRATIVA - S.r.l."**

ART. 2

La società ha sede in Sarzana. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere filiali, uffici, stabilimenti, rappresentanze, agenzie e unità locali, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

ART. 3

La società ha per scopo e per oggetto l'acquisto, l'affitto e la gestione dei fondi agricoli, nel territorio della Provincia di La Spezia, da destinare ad attività agricole e zootecniche dimostrative e sperimentali, per favorire soprattutto l'insediamento di aziende a carattere associativo, aventi lo scopo di ridurre i prezzi al consumo e di migliorare la qualità del prodotto.

L'esercizio di dette attività potrà essere diretto o dato in gestione a terzi.

La società ha inoltre i seguenti scopi:



GENNARO CHIANCA
NOTAIO

- a) coltivazione di piantine da trapianto da mettere a disposizione, a prezzo equo, dei produttori agricoli;
- b) organizzare ed allestire mostre, rassegne, esposizioni a carattere agricolo e/o zootecnico;
- c) l'organizzazione e gestione di corsi qualificati per attività formative e didattiche anche a livello universitario nonché di scuole dirette a fini speciali, rispondenti alle caratteristiche professionali del mercato, del lavoro in ambito agricolo, ambientale e territoriale al fine di assicurare alta specializzazione e competenza nei settori di cui sopra anche attraverso attività di ricerca ed analisi;
- d) l'esercizio dell'attività agrituristica come meglio specificato dall'art. 2 L. R. 37/2007;
- e) promozione dei prodotti tipici locali ivi compresa l'istituzione e gestione sul territorio di punti di accoglienza turistica anche con attività di ristoro, promozione e vendita dei prodotti agricoli;
- f) organizzazione percorsi conoscitivi delle realtà enogastronomiche.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali connesse all'attività agricola e, non come oggetto prevalente, le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, nonché assumere partecipazioni e cointeressenze in

altre società od enti, consorzi, eccetera aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio nei limiti e con le modalità indicati dalla normativa relativa alle società partecipate dalla Pubblica Amministrazione.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs 01.09.93. n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs 24.2.98 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla legge 23.11.1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

ART. 4

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera della assemblea dei soci.

Capitale, Conferimenti, Partecipazioni e Diritti

ART. 5

Il capitale della società è di Euro 844.650,00 (ottocentoquarantaquattromilaseicentocinquanta virgola zero zero).

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Spezia e la Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia dovranno comunque conservare, congiuntamente o disgiuntamente la maggioranza del capitale sociale.

ART. 6

In caso di aumento del capitale sociale, possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società, spettando alla delibera di aumento del capitale stabilire le modalità del conferimento. In mancanza di qualsiasi indicazione, il conferimento deve farsi in denaro.

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi, possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

In caso di conferimenti in natura l'esperto o la società di revisione previste dall'art. 2465 c.c. dovranno essere graditi dalla società.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Versamenti e Finanziamenti

ART. 7

Per il fabbisogno finanziario della società i soci potranno

effettuare eventuali versamenti che, salvo patto contrario, saranno improduttivi di interessi, purchè dai bilanci risulti il titolo del versamento, ai sensi dell'art. 46 T.U.I.R. n. 917/86.

I versamenti dei soci potranno essere a fondo perduto, in conto futuro aumento di capitale e potranno essere effettuati anche in modo non proporzionale alla partecipazione, e saranno sempre infruttiferi, salvo diversa decisione dei soci. Il tutto nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare dell'art. 2467 del c.c..

Trasferimento delle partecipazioni sociali

ART. 8

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso è riservato a favore dei soci, intervenuti all'atto costitutivo, il diritto di prelazione.

A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta.

Per trasferimento della partecipazione sociale deve intendersi anche il trasferimento della nuda proprietà e il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento sulla stessa.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

Quando il prezzo richiesto è ritenuto eccessivo da almeno uno dei soci che ha esercitato il diritto di prelazione, il prezzo della cessione viene determinato da un esperto nominato dal Tribunale del luogo ove ha sede la società su istanza della parte più diligente, con le modalità previste dalle presenti norme sul funzionamento della società per la determinazione del valore della partecipazione del socio recedente.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione.

La società non può prendere nota nei propri libri del trasferimento di partecipazioni sociali se non viene fornita

la prova del rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

Recesso ed Esclusione

ART. 9

Il socio ha diritto di recedere nei casi previsti dalla legge. Il socio che intende recedere deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera che legittima il recesso o, se non prevista, dalla trascrizione nei libri sociali della decisione che legittima il recesso.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

La lettera raccomandata deve contenere le indicazioni delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, l'ammontare della quota di partecipazione.

Il socio che recede dalla società ha il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, valgono al proposito le disposizioni previste dall'art. 2473 terzo e quarto comma c.c..

Il recesso non puo' essere esercitato o, se esercitato, perde efficacia, se la società, prima della scadenza del termine per il rimborso, revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

ART. 10

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Decisioni dei soci e Assemblea

ART. 11

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dai presenti patti sociali, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano un 1/3 (terzo), del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

ART. 12

Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina e la revoca degli amministratori e la scelta della struttura dell'organo amministrativo;
- la nomina nei casi previsti dell'art. 2477 c.c., dei sindaci, del presidente del collegio sindacale, del revisore;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;

- la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;
- la nomina e la revoca dei liquidatori, le decisioni in merito ai criteri di svolgimento della liquidazione e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, c.c.;
- l'autorizzazione all'acquisto di beni in natura o crediti da parte dei fondatori e degli amministratori ex art. 2465 secondo comma c.c.;
- l'ammissione a procedure concorsuali.

Hanno diritto di voto i soci non morosi iscritti nel libro soci. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci devono essere sempre adottate mediante delibera assembleare.

ART. 13

L'assemblea è regolata come segue:

Deve essere convocata, anche fuori della sede sociale, a cura del presidente del consiglio di amministrazione o

dell'amministratore unico.

In caso di impossibilità dell'organo amministrativo o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, ove esista, oppure da tanti soci che rappresentino almeno un terzo (1/3) del capitale sociale.

L'assemblea viene convocata con avviso, contenente il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Tale avviso dovrà essere spedito agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza con raccomandata A.R., trasmissione fax, posta elettronica certificata o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova del ricevimento, oppure con lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta con apposta la data del ricevimento.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si considera regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti

della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico. In caso di loro impedimento o assenza, l'assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea:

- constatare la regolare costituzione della stessa;
- accertare l'identità e la legittimazione dei presenti;
- dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea;
- accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta che deve essere conservata agli atti della società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante: la rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario o dal notaio. Dal verbale e dagli allegati, devono risultare, per attestazione del presidente:

la regolare costituzione dell'assemblea, l'identità e la legittimazione dei partecipanti, lo svolgimento della riunione, le modalità e il risultato delle votazioni e

l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e l'assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Amministrazione

ART. 14

La società può essere amministrata, secondo quanto stabilito all'atto della nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre o da cinque membri e nel caso di nomina di un consiglio di amministrazione la scelta degli amministratori deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dello stesso.

I componenti dell'organo amministrativo possono essere anche non soci, sono rieleggibili e restano in carica fino a revoca, dimissioni o per il periodo determinato al momento della nomina ed in quest'ultimo caso scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale della loro carica.

Nella nomina degli amministratori deve essere rispettata la normativa vigente in materia di società partecipate dalla Pubblica Amministrazione, sia per quanto riguarda le modalità di scelta, sia per quanto riguarda le incompatibilità e le inconfiribilità previste.

Gli amministratori sono tenuti al divieto di non concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

L'attività del consiglio è disciplinata come segue:

- quando non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio elegge tra i suoi membri il presidente e un vice-presidente per i casi di assenza o impedimento del presidente;
- il consiglio delibera sempre in adunanza collegiale;
- per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; di esse si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, da trascriversi nell'apposito libro sociale;
- il consiglio è convocato dal presidente quando lo giudichi

necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori o dall'organo di controllo, mediante avviso spedito a tutti gli amministratori ed ai membri dell'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova del ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso di convocazione vengono indicati l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione, usualmente presso la sede sociale, o altrove purchè in Italia;

- le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi o il revisore, se nominati;

- l'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, ad eccezione di quanto in forza di legge e dei patti sociali, sia riservato alla decisione dei soci;

- il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti e le modalità di esercizio della delega; di seguito si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'art. 2381 terzo, quinto e sesto comma c.c.; non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'art. 2475 quinto comma c.c.;

- possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri; eventuali direttori generali nominati dall'organo amministrativo possono compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, fino all'importo di spesa previsto dall'organo stesso; le operazioni che comportano spese superiori a tale importo dovranno essere autorizzate dall'organo amministrativo;

- infine può nominare un Comitato Tecnico Consultivo. Composizione, compiti e funzioni di tale organismo saranno disciplinati da apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio stesso.

Rappresentanza

ART. 15

La rappresentanza della società compete all'amministratore unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al vice presidente in caso di assenza o impedimento del presidente ed agli amministratori delegati, se nominati.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori, ed ai procuratori nei limiti dei poteri conferiti nell'atto di nomina.

Compensi degli amministratori e del direttore

ART. 16

Agli amministratori ed al direttore spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio; all'atto della

nomina o con decisione successiva è possibile assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa o proporzionale agli utili netti dell'esercizio, nonché determinare un'indennità per cessazione della carica deliberandone l'accantonamento in una apposita voce del bilancio o a mezzo polizza assicurativa, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

Organo di controllo

ART. 17

La società può nominare un organo di controllo o un revisore. La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 c.c..

Nell'ipotesi di nomina di un collegio sindacale, esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti, il presidente è nominato dai soci in occasione della nomina dello stesso collegio e la scelta degli amministratori deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dello stesso.

L'organo di controllo rimane in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed i suoi membri sono rieleggibili.

L'organo di controllo ha le funzioni previste dall'art. 2403

c.c. ed esercita altresì il controllo contabile.

Per quanto qui non disciplinato si applicano all'eventuale collegio sindacale tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Esercizi e Bilancio

ART. 18

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

La società non ha fini di lucro.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio della società. Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) a norma dell'art. 2364 secondo comma c.c..

L'assemblea dei soci che approva il bilancio, dopo l'assegnazione del 5% (cinque per cento) dell'utile al fondo di riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, potrà decidere la distribuzione di parte dell'utile residuo stabilendo le modalità e i termini

per l'assegnazione ai soci di una somma proporzionale a titolo di remunerazione del capitale investito.

Scioglimento e liquidazione

ART. 19

In caso di scioglimento della società gli utili accantonati dovranno essere destinati ad opere di pubblica utilità.

Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento, l'assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni.

L'assemblea all'uopo convocata, nominerà uno o più liquidatori determinando: il loro numero, le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, la determinazione degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

Clausola compromissoria

ART. 20

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, e, ove nominati, i sindaci, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico

ministero, sarà rimessa al giudizio di un arbitro, nominato, su istanza della parte più diligente, dal presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società entro il termine di sessanta giorni dalla domanda.

L'arbitro giudicherà in via rituale secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina e determinerà altresì la ripartizione delle spese di arbitrato. La sede dell'arbitrato sarà presso la sede dell'arbitro.

All'arbitro sono altresì devolute le controversie attinenti la validità delle delibere assembleari; in tal caso giudicherà secondo diritto e potrà disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera stessa.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 9 dei presenti patti sociali.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

Per quanto non previsto si applicheranno le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Domiciliazione

ART. 21

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Rinvio

ART.22

Per quanto non espressamente previsto dai presenti patti sociali, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

F.to GIANFRANCO BIANCHI

F.to GENNARO CHIANCA NOTAIO SIGILLO